

Questione 2

Se ai fini della prima questione rilevi il fatto che si deve considerare che il mutuo di cui trattasi è stato contratto dalla società conferente al fine di ridurre il valore netto dell'attivo e del passivo conferiti alla società beneficiaria, poiché il capitale ricavato dal mutuo rimarrà presso la società conferente, mentre il debito corrispondente sarà trasmesso alla società beneficiaria.

Questione 3

Se ai fini della soluzione della prima questione e/o della seconda questione rilevi il fatto che si debba considerare che il mutuo di cui trattasi fu contratto per far sì che coloro che fino al quel momento erano stati collaboratori potessero finanziare, nell'ambito di un ricambio generazionale nell'ambito dell'impresa, la sottoscrizione di azioni della società beneficiaria.

Questione 4

Se le disposizioni della direttiva sul regime fiscale delle fusioni, e, in particolare, il disposto dell'art. 2, lett. i), della direttiva, si debbano interpretare nel senso che ostano a che si richieda, come condizione per considerare che un'operazione rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva sui conferimenti di attivi, che né la società conferente, né i principali azionisti personali, né qualsiasi altro terzo costituiscano garanzie a favore della società beneficiaria, poiché risulta che le future necessità di liquidità della società beneficiaria saranno finanziate con un credito di esercizio concesso da un ente di credito che ha chiesto la creazione di un diritto pignoratorio sulle azioni della società beneficiaria.

(¹) Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla
Seconda Sezione del Supremo Tribunal Administrativo
con ordinanza 26 maggio 1999, nella causa Sonae Turismo,
SGPS, S.A. contro Fazenda Pública**

(Causa C-45/00)

(2000/C 122/19)

Con ordinanza 26 maggio 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 2000, nella causa Sonae Turismo, SGPS, S.A. contro Fazenda Pública, la Seconda Sezione del Supremo Tribunal Administrativo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 10 della direttiva del Consiglio 69/335/CEE(¹), possa essere invocato da un singolo nei confronti dello Stato, malgrado quest'ultimo non abbia proceduto alla trasposizione della direttiva medesima nell'ordinamento giuridico interno;
- 2) Se le operazioni di cui all'art. 4, n. 3, della direttiva 69/335/CEE debbano considerarsi ricomprese nel divieto sancito dall'art. 10 della stessa norma comunitaria, sicché sia vietata la riscossione, con riferimento ad esse, non solo dell'imposta sul conferimento di capitali, ma pure di qualunque altra imposta di qualsiasi natura.
- 3) Se le disposizioni di cui agli artt. 10 e 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335/CEE debbano essere interpretate nel senso che vietano che i diritti dovuti per l'iscrizione nel registro commerciale (prescritta per legge) di deliberazioni di aumenti di capitale o di modifiche dello statuto possano variare in relazione, rispettivamente, all'importo dell'aumento e dell'entità del capitale.
- 4) Se tali variazioni dell'importo dei diritti possano essere considerate direttamente o indirettamente commisurate al costo del servizio prestato.
- 5) Se tale costo ricomprenda la retribuzione dei pubblici dipendenti, agenti o responsabili, le spese sorte per operazioni minori effettuate gratuitamente, e una parte delle spese generali (spese per materiale informatico, comunicazioni, elettricità, acqua e simili) imputabili alle operazioni di registrazione.
- 6) Se sia consentito, alla luce delle menzionate disposizioni della direttiva, considerare le dette variabili, derivanti dall'entità degli aumenti di capitale, come espressione di diritti normalizzati e come tali legittime.
- 7) Se sia consentito, alla luce delle stesse disposizioni della direttiva, imporre diritti eccedenti i costi del servizio. E, in caso affermativo, in quale misura. Nel caso in cui l'eccedenza sia manifesta e irragionevole, se possa essere operata una riduzione dell'importo dei diritti su base equitativa.

(¹) Direttiva 69/335/CEE del Consiglio, 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, 3 ottobre 1969, pag. 25; edizione speciale portoghese: 9.1, pag. 22).